



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2601

Istituzione del profilo professionale di autista soccorritore

18/12/2022 - 07:27

Indice

1. DDL S. 2601 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2601	4

1. DDL S. 2601 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2601
XVIII Legislatura

Istituzione del profilo professionale di autista soccorritore

Iter

21 giugno 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2601

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Paola Boldrini](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 maggio 2022**; annunciato nella seduta n. 430 del 10 maggio 2022.

Classificazione TESEO

AUTISTI , MEZZI DI SOCCORSO

Articoli

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.1), SERVIZI DI EMERGENZA (Art.1), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.2, 3), DECRETI MINISTERIALI (Art.2), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.2), REGIONI (Artt.2, 3), PROVINCE AUTONOME (Artt.2, 3), TRENTO (Artt.2, 3), BOLZANO (Artt.2, 3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alla [12^a Commissione permanente \(Igiene e sanita'\)](#) in sede redigente il 21 giugno 2022.

Annuncio nella seduta n. 444 del 22 giugno 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 11^a (Lavoro),

Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2601

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2601

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BOLDRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2022

Istituzione del profilo professionale di autista soccorritore

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario nazionale adeguato attraverso il riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore, andando così a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento.

Ad oggi, infatti, nonostante l'autista soccorritore sia di fatto presente all'interno dell'organizzazione dei servizi di emergenza e avendo ormai acquisito una coscienza di categoria che lo porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentazione, nulla è stato fatto per un suo riconoscimento normativo.

Il riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore risponde a un'ulteriore richiesta, proveniente dal cittadino utente, il quale domanda una sempre maggiore qualità del servizio offerto in particolar modo per quelle figure che operano nell'ambito sanitario.

Appare quindi necessario introdurre all'interno del personale del Servizio sanitario nazionale anche la figura dell'autista soccorritore andandone a definire il profilo, regolandone le condizioni di accesso, le modalità di formazione e l'ambito in cui si va a collocare tale figura.

Per questi motivi il presente disegno di legge intende riconoscere e definire la figura professionale dell'autista soccorritore definendone le finalità, le attività da svolgere e i contesti operativi entro i quali operare. Inoltre questa iniziativa legislativa intende disciplinare, tenendo conto delle esigenze operative locali delle singole regioni e province autonome, le modalità di accesso ai corsi e la formazione dell'autista soccorritore, al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale la formazione di coloro che esercitano tale professione, lasciando una certa flessibilità alle singole regioni e alle province autonome, ma sempre nel quadro di regole comuni, stabilite a livello centrale, a garanzia di una sostanziale omogeneità della figura.

A tal fine l'articolo 1 riconosce la figura professionale dell'autista soccorritore, stabilendo, in seguito all'ottenimento dell'attestato di qualifica conseguito al termine di un corso di formazione, le attività che l'autista soccorritore dovrà svolgere.

L'articolo 2 prevede che in base al fabbisogno del servizio sanitario regionale, siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire l'organizzazione dei corsi di formazione della figura dell'autista soccorritore, i requisiti di accesso a tali corsi, l'organizzazione didattica, le materie di insegnamento e il tirocinio necessario per ottenere l'attestato di qualifica. L'articolo in questione prevede inoltre che siano sempre le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a stabilire i criteri da adottare per potersi avvalere di enti pubblici o privati preposti alle attività di soccorso per lo svolgimento dell'attività formativa.

L'articolo 3 prevede l'istituzione dei registri regionali, provinciali e nazionale degli autisti soccorritori e stabilisce il contesto operativo nel quale la figura professionale presta la propria attività.

Le tabelle allegate al disegno di legge definiscono quali siano le attività dell'autista soccorritore e le competenze acquisite al termine del corso di formazione e dopo aver conseguito l'attestato di qualifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del profilo professionale di autista soccorritore)

1. È istituita la figura professionale dell'autista soccorritore inserito nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con le competenze derivanti dall'attestato di qualifica conseguito al termine della specifica formazione professionale definita all'articolo 2, con i seguenti compiti:

- a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;
- b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso;
- c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio, nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo.

2. L'autista soccorritore presta la propria attività sul territorio nazionale, alle dipendenze delle aziende sanitarie e di altri enti del Servizio sanitario nazionale che prestano servizi su veicoli di soccorso e trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza, e svolge la sua attività in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori professionalmente preposti all'intervento di soccorso.

3. Le attività dell'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le direttive della centrale operativa 118 di riferimento o dell'autorità dalla quale l'intervento è coordinato.

4. Le competenze dell'autista soccorritore sono definite nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

(Formazione dell'autista soccorritore)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono adottate le disposizioni di attuazione dell'articolo 1 e sono definiti i requisiti di accesso ai corsi di formazione, il riconoscimento di crediti per titoli e corsi pregressi e i contenuti didattici della formazione dell'autista soccorritore di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditando alla effettuazione dei corsi di formazione le aziende sanitarie locali e ospedaliere, gli enti pubblici preposti alla formazione professionale, le associazioni professionali degli operatori dell'emergenza e del trasporto sanitario, le associazioni, le cooperative e le aziende private che operano nei trasporti sanitari.

Art. 3.

(Registri regionali, provinciali e nazionale degli autisti soccorritori)

1. Presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è istituito un registro nel quale sono annotati in ordine numerico progressivo i nominativi dei candidati che hanno conseguito l'attestato di autista soccorritore. Tali nominativi, unitamente agli estremi della registrazione, sono comunicati al Ministero della salute che provvede all'iscrizione in un registro nazionale.

Tabella A

A) Elenco delle principali attività previste per l'autista soccorritore

1) *Conduzione del mezzo di soccorso:*

a) guida il mezzo di soccorso sanitario (di cui è responsabile), secondo le disposizioni di servizio ricevute e adottando un comportamento di guida sicura in base a:

I) codice della strada;

- II) condizioni di traffico;
 - III) situazione meteorologica;
 - IV) condizioni stradali;
- b) adatta la guida allo stato del paziente trasportato, su indicazione del personale sanitario o della centrale operativa 118;
- c) comunica con la centrale operativa attraverso la strumentazione di bordo;
- d) mantiene in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le apparecchiature che gli sono affidati, effettuando gli interventi di manutenzione più semplici;
- e) conduce e manovra in sicurezza la barella autocaricante appartenente al mezzo di soccorso, in tutte le fasi di trasporto del paziente;
- 2) *Supporto al personale responsabile della prestazione sanitaria e agli altri operatori dell'equipaggio, in interventi di urgenza/emergenza, per:*
- a) la stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi d'appartenenza, sulla base delle proprie responsabilità;
 - b) la valutazione della scena dell'intervento, la messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo di trasporto;
 - c) l'individuazione della necessità di attivare ulteriori mezzi o servizi complementari al soccorso;
 - d) il posizionamento corretto e adeguato del paziente;
 - e) la liberazione delle vie aeree, il mantenimento della temperatura corporea, il mantenimento delle funzioni vitali e la defibrillazione effettuata a mezzo DAE (defibrillatore semiautomatico esterno);
 - f) le procedure diagnostiche e la stabilizzazione del paziente sul luogo dell'evento;
 - g) l'aiuto nelle manovre praticate al paziente, nel suo sollevamento e caricamento;
 - h) il fornire assistenza psicologica al paziente;
 - i) l'immobilizzazione con tutti i presidi a disposizione, la compressione digitale, l'omeostasi e il bendaggio compressivo;
 - l) il trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera;
 - m) l'attuazione dei sistemi di verifica degli interventi e la compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua competenza.
- 3) *Supporto gestionale, organizzativo e formativo:*
- a) controlla il veicolo, i materiali e le apparecchiature in dotazione all'*équipe* di soccorso;
 - b) utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli di cui alla lettera a) e di quanto rilevato durante il servizio;
 - c) collabora alla verifica della qualità del servizio;
 - d) collabora col personale sanitario e gli altri operatori dell'equipaggio, al termine dell'intervento, al ripristino di:
 - I) funzionalità completa del mezzo;
 - II) pulizia interna ed eventuale disinfezione;
 - III) materiali e presidi di immobilizzazione utilizzati;
 - e) concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo professionale, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;
 - f) collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione.

B) Elenco delle principali competenze dell'autista soccorritore

1) *Competenze tecniche:*

- a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei veicoli, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'emergenza;
- b) possesso delle tecniche di guida adatte ad ogni condizione di traffico, ambientale e meteorologica;
- c) conoscenza delle norme del codice della strada e della prevenzione degli incidenti stradali;
- d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per la massima sicurezza del soccorso;
- e) conoscenza dell'utilizzo di strumenti informatici per:

- I) registrare i controlli dei mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione;
 - II) registrare gli interventi effettuati sia primari che secondari;
 - f) possesso di tecniche per il controllo dello *stress* e di altre condizioni psicofisiche connesse alle principali emergenze sanitarie;
 - g) capacità di utilizzo delle apparecchiature radio in dotazione, conoscenza dei codici e delle tecniche di comunicazione con le centrali operative 118;
 - h) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare al paziente;
 - i) capacità di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici;
 - l) conoscenza delle procedure da adottare in caso di TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
- 2) *Competenze cognitive:*
- a) conoscenza del territorio d'intervento e capacità di localizzare eventi sulla base di indicazioni toponomastiche approssimative;
 - b) conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di urgenza;
 - c) conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela fisica e la sicurezza dei pazienti e del personale impegnato nell'intervento di soccorso;
 - d) conoscenza dell'organizzazione dei servizi sanitari di urgenza/emergenza.
- 3) *Competenze relazionali:*
- a) conoscenza delle tecniche del lavoro in *équipe* e capacità di partecipare alle dinamiche di gruppo;
 - b) conoscenza delle norme di comportamento del soccorritore e delle regole di comportamento nei rapporti con le altre professionalità che intervengono nelle operazioni di soccorso;
 - c) capacità di individuare con l'intero equipaggio eventuali misure collaterali da adottare;
 - d) capacità di condurre la propria attività con dovuta riservatezza ed eticità;
 - e) capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali ai tirocinanti.

